



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "GTT A NORMA DI LEGGE" PRESENTATA IN DATA 25 OTTOBRE 2018 - PRIMA FIRMATARIA FOGLIETTA.

La sottoscritta Consigliera Comunale,

PREMESSO CHE

- i congedi parentali e i permessi di malattia dei figli, anche se usufruiti in misura preponderante dalle dipendenti donne, sono riconosciuti di diritto anche ai padri affinché sia garantita al bambino un'adeguata assistenza;
- il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
- detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente;
- nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
 - al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
 - al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
 - al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
 - ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso;

CONSIDERATO CHE

- in subordine al ricorso presentato da alcune lavoratrici contro la Società Partecipata G.T.T. S.p.A., al Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro, il Giudice ha riconosciuto la natura discriminatoria del comportamento della GTT S.p.A. consistente nella mancata equiparazione delle assenze per congedo di maternità, per congedi parentali e per permessi per malattia dei figli alla presenza effettiva in servizio ai fini della quantificazione del premio di risultato;
- in esito a tale ricorso, inoltre, il Tribunale ha condannando la Società convenuta a pagare alle ricorrenti le differenze retributive sul premio di risultato, ordinando alla stessa di cessare il comportamento discriminatorio consistente nella mancata equiparazione delle assenze per il congedo di maternità, per i congedi parentali e per permessi per malattia dei figli alla presenza effettiva in servizio ai fini della quantificazione del premio di risultato;
- risulterebbe che alcune sigle sindacali stiano avviando un'azione giudiziaria nei confronti della medesima GTT al fine di ottenere l'equiparazione del trattamento dei padri a quello delle madri, superando l'attuale discriminazione in essere sull'erogazione del premio di risultato;

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se effettivamente GTT ad oggi non ha ancora recepito le disposizioni di legge sui congedi parentali riconosciuti di diritto ad entrambi i genitori;
- 2) se non convenga, visto i pregressi risultati giudiziari, avviare un tavolo con le sigle sindacali e GTT al fine di individuare un percorso condiviso per superare l'attuale situazione discriminatoria.

F.to Chiara Foglietta